

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4627

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCALIA, ARMATO, ZANIBELLI, MAROTTA VINCENZO,
CENGARLE, BIAGGI NULLO, GITTI, BORGHI, BORRA**

Presentata il 1° dicembre 1967

Istituzione dei provveditorati al lavoro e del servizio contabilità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 22 luglio 1961, n. 628 ha dato un nuovo ordinamento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, innovando, tra l'altro, nella organizzazione delle strutture periferiche. In particolare, il preesistente ordinamento, tenendo distinti i rispettivi ruoli del personale, prevedeva la istituzione in ogni provincia di un Ispettorato del lavoro e di un Ufficio del lavoro e della massima occupazione. Nei capoluoghi di regione detti uffici, oltre ai compiti di istituto comuni a tutti gli altri uffici confratelli delle altre provincie, svolgevano anche compiti di coordinamento e di vigilanza nei confronti degli uffici operanti nell'ambito della regione. La citata legge 628 ha portato due ordini di innovazione. Ha attribuito agli Ispettorati regionali ed agli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione compiti specifici in aggiunta a quelli che essi svolgevano quali organi operanti nella provincia sede del capoluogo di regione. Inoltre ha conferito al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la potestà di disporre, con proprio decreto, la istituzione nei capoluoghi di regione di un Ispettorato regionale e di un ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione distinti dall'Ispettorato e dall'Ufficio provinciale del lavoro operanti nella provincia sede del capoluogo di regione. Il Ministro si è sinora avvalso di tale facoltà

in nove regioni. Nei capoluoghi di tali regioni esistono oggi un Ispettorato regionale del lavoro, un Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, un Ispettorato provinciale del lavoro ed un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Quattro uffici, organi periferici del Ministero del lavoro. Negli altri capoluoghi, non essendosi ancora avvalso il ministro della facoltà di operare la dicotomia tra l'organo provinciale e quello regionale, gli organi periferici del Ministero del lavoro sono soltanto due, ed assolvono contemporaneamente, per gli Ispettorati e per gli Uffici del lavoro, le funzioni regionali e quelle provinciali relative alla provincia di competenza.

L'esperienza di sei anni di attività ha messo in luce, nella organizzazione prevista dalla citata legge 22 luglio 1961, n. 628, alcuni aspetti positivi ed altri negativi. Con la presente proposta di legge si tende ad incrementare e dilatare i primi e ad eliminare i secondi. Gli aspetti negativi sono presto individuati. Quattro uffici dello stesso Ministero in una sola città sono troppi.

C'è un problema di spesa sul quale non occorre soffermarsi essendo di per sé evidente. Ma c'è anche un problema di coordinamento e quindi di efficienza e tempestività degli interventi. La pletoricità delle strutture e degli organi è, per comune opinione, causa non

ultima della lentezza che si imputa ai pubblici uffici, ed è altresì fonte mai abbastanza deprecata di dispendio di lavoro meramente burocratico ed improduttivo. Il secondo ordine di inconvenienti si ricollega alla singolarità di una organizzazione di uffici pubblici difforme tra regione e regione. Ove la volontà del Ministro ha creato l'organo regionale distinto da quello provinciale sussiste per i cittadini interessati la possibilità del ricorso gerarchico a livello regionale; viceversa, nei capoluoghi in cui l'organo regionale coincide con quello provinciale tale possibilità viene a mancare.

Infine, pur in presenza di tanti uffici, manca la persona o l'organo qualificato a rappresentare, nell'interesse delle sue funzioni, il Ministero del lavoro al livello regionale. L'interlocutore cambia a seconda che si tratti di compiti di competenza degli Ispettorati o degli Uffici del lavoro; poiché la linea di demarcazione tra le funzioni dei due organi è tutt'altro che netta e precisa, che, anzi, le rispettive sfere di competenza sovente si intersecano e si sovrappongono, la mancanza di un responsabile che riassume in sé la rappresentanza di ambedue gli uffici è fonte di non pochi inconvenienti. La carenza organizzativa si rivela in tutta la sua portata in presenza dell'ente regione. Molte sono le materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la Costituzione affida alle regioni. Vi è una permanente necessità di contatti e di accordi di collaborazione tra l'organo regionale del Ministero e l'assessorato regionale al lavoro. Se manca la persona qualificata a rappresentare il Ministero, i contatti diventano disagiati e scarsamente conclusivi, mentre la collaborazione stenta a realizzarsi. È significativo il fatto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha dovuto distaccare presso la sede di Palermo un ispettore generale con il compito di curare i rapporti con il governo regionale, nonostante che nella stessa città fossero già stati istituiti l'Ispettorato regionale e l'ufficio regionale del lavoro distinto dal rispettivo ufficio provinciale.

Di converso, rilevanti sono gli aspetti di utilità conseguenti alla istituzione di un organo regionale in posizione di supremazia gerarchica e funzionale nei confronti degli uffici provinciali.

Si è già accennato al ricorso gerarchico che offre ai cittadini, ed in particolare ai lavoratori, ovvi motivi di garanzia e di tutela.

La vigilanza ed il coordinamento esercitati dagli organi regionali sull'attività degli uffici

provinciali si sono rilevati di indubbia utilità ed hanno concorso a migliorare la efficienza della presenza operativa del Ministero del lavoro nel Paese.

Questo dicastero non dispone di un servizio ispettivo centrale sul funzionamento degli uffici periferici.

L'azione degli uffici locali è in larga misura affidata alla iniziativa, alla diligenza ed alla buona volontà dei dirigenti provinciali. Ove questa dovesse mancare o rivelarsi insufficiente l'incisività e l'efficienza degli interventi periferici del Ministero del lavoro risulterebbero affievolite, con grave pregiudizio per il mondo del lavoro. Si pensi al valore determinante che può assumere la mediazione autorevole e tempestiva del direttore dell'ufficio del lavoro nella composizione di un conflitto di lavoro.

Ogni anno presso gli Uffici del lavoro vengono conciliate migliaia di vertenze collettive di lavoro, che coinvolgono migliaia di aziende e centinaia di migliaia di lavoratori. Se l'Ufficio tarda ad intervenire, se il suo intervento è privo di mordente, la durata dei conflitti si protrae, aumentano le giornate di sciopero, cresce il danno per l'economia aziendale e nazionale.

L'azione di vigilanza degli Ispettorati del lavoro è affidata, forse come nessun'altra, alle discrezionalità dei dirigenti provinciali. La scelta delle aziende da sottoporre ad ispezione assume un valore basilare per giudicare dell'efficacia ed utilità dell'organo. A seconda che la vigilanza si indirizzi di preferenza alle aziende di grosse dimensioni o prenda prevalentemente di mira i piccoli operatori economici, il giudizio sulla politica del lavoro del governo può essere influenzato in un senso o nell'altro.

Il fatto è che i margini di discrezionalità e la libertà di iniziativa di cui godono i dirigenti provinciali dipendenti dal Ministero del lavoro sono amplissimi, perché la materia che essi trattano sfugge, per sua natura, ad una disciplina rigida e formalmente definita.

Di questa grande discrezionalità gli uffici hanno fatto generalmente buon uso, ed essi si sono resi benemeriti verso il Paese svolgendo un'azione preziosa ed insostituibile specie nei ricorrenti periodi di tensione nel mondo del lavoro.

Tuttavia, proprio l'ampiezza e la delicatezza dei compiti svolti dagli uffici periferici rendono necessaria una vigilanza sul loro operato che sia assidua e pertinente, tempestiva e stimolante.

Le stesse ragioni militano a favore di una presenza coordinatrice nell'ambito regionale che si svolga sul piano della conoscenza dei problemi locali, che eviti conflitti di competenza e diversità di interpretazione, e contribuisca a rendere lucida e chiara l'azione dello Stato nel campo del lavoro.

Ma l'organo regionale, al di là della vigilanza e del coordinamento, pur preziosi ed insostituibili, può assolvere compiti di più ampio respiro dei quali si trova traccia nella legge 22 luglio 1961, n. 628, che, ad esempio, all'articolo 12, conferisce agli Uffici regionali del lavoro compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative dirette a conseguire la massima occupazione.

Non sembra dubbio quindi che la istituzione dell'organo regionale distinto da quello provinciale, prevista dalla citata legge numero 628 ed attuata nella maggioranza delle Regioni, abbia trovato nell'esperienza ultrakinquennale larghi motivi di validità ed abbia corrisposto a reali esigenze di potenziamento funzionale.

Facendo tesoro dei frutti della accennata esperienza, valutati gli aspetti positivi e quelli negativi delle strutture in atto, con la presente proposta di legge si vuole configurare una soluzione atta a sottrarsi agli inconvenienti sopra denunciati ed a dilatare i presupposti di utilità e di convenienza pure ricordati.

A parere dei proponenti, la istituzione di un solo organo regionale in luogo dei due oggi esistenti, risponde egregiamente a siffatta finalità.

L'ufficio regionale del Ministero del lavoro, al quale si è ritenuto di dare il nome di Provveditorato al lavoro, viene concepito non solo con lo scopo di esaltare e rendere più efficiente e produttiva l'azione dello Stato nel mondo del lavoro, ma anche con l'altro non meno importante di preconstituire una struttura che sia potenzialmente in grado di riassumere nelle proprie mani l'intera titolarità della rappresentanza del Ministero del lavoro nell'ambito della regione, eliminando pregiudizialmente, anche in vista della istituzione degli organi di amministrazione regionale, gli inconvenienti connessi ad una presenza bipolare.

E di approntare altresì un ufficio che possa assumere il ruolo di punto focale dell'auspicato decentramento amministrativo verso il quale va indirizzandosi, sia pure con fatica, la riforma della pubblica amministrazione.

L'esempio del Ministero dei lavori pubblici che ha delegato al Provveditore alle opere

pubbliche una quantità di adempimenti, realizzando un vasto snellimento di procedure ed accelerando i tempi di esecuzione dei lavori pubblici con evidente vantaggio per la economia del Paese, costituisce un valido precedente all'istituzione del Provveditorato al lavoro. Né appare superfluo ricordare che la stessa esigenza si trova alla base del disegno di legge presentato dal Ministro per la pubblica istruzione per la istituzione degli Uffici scolastici regionali o interregionali di recente approvato dal Senato.

La soppressione degli Ispettorati regionali del lavoro e degli Uffici regionali del lavoro e la loro sostituzione con il Provveditorato al lavoro vengono quindi disposte con l'articolo 1 della presente proposta di legge.

L'articolo 2 enuncia i compiti attribuiti ai Provveditorati al lavoro. Essi discendono in larga misura dalle finalità sopra illustrate che con il nuovo Ufficio si intende conseguire. Un particolare accenno meritano i punti a) ed e). La elaborazione dei piani regionali ai fini della programmazione economica si è scontrata un po' dappertutto con la difficoltà di disporre di dati attendibili ed aggiornati sui fenomeni concernenti il settore del lavoro. La raccolta e la elaborazione dei dati statistici è risultata frammentaria, disorganica e sovente contraddittoria. D'altra parte non è possibile formulare programmi se non si dispone di una adeguata base di conoscenza dei fenomeni interessanti la programmazione. Il Provveditorato al lavoro dovrebbe poter colmare tale lacuna. L'articolo 2 attribuisce al Provveditorato il compito di coordinare ed elaborare i dati, raccolti dai competenti organi provinciali, relativi a tutti gli aspetti del mercato del lavoro.

Con l'articolo 3 si affronta un diverso problema, non essenziale come quello della semplificazione delle strutture pur tuttavia importante per la efficienza dei servizi. Il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale amministra ed eroga annualmente decine di miliardi, e tuttavia manca di personale di contabilità. Si pensi al controllo dei rendiconti relativi alle migliaia di cantieri scuola e di corsi di addestramento che affluiscono ogni anno agli Uffici del lavoro ed alla stessa Amministrazione centrale. Si ponga mente alle decine di miliardi erogati dagli Uffici di collocamento per l'indennità di disoccupazione, di cui gli Uffici del lavoro devono rispondere all'INPS. Si aggiungano gli incumbenti connessi alla gestione di una amministrazione costituita da 18.000 dipendenti con uffici in ogni provincia e comune e ci si chieda come è pos-

sibile fronteggiare una massa così vasta di movimenti contabili senza disporre di personale munito di una preparazione scolastica specifica.

Con l'articolo 3 della presente proposta si è pertanto provveduto ad istituire il ruolo dei servizi contabili — anche in analogia a quanto già è stato disposto per altre amministrazioni — il cui organico viene fissato in 300 posti (tabella E). I posti attribuiti al ruolo dei servizi contabili di nuova istituzione vengono portati in diminuzione nelle dotazioni organiche della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della Amministrazione centrale. Non vi è perciò aumento di personale, né incremento di spesa.

L'articolo 4 sostituisce le tabelle organiche allegate alla legge 22 luglio 1961, n. 628, con quelle annesse alla presente proposta di legge. Le variazioni apportate alle tabelle tengono conto sia della nuova struttura regionale, sia della istituzione del ruolo dei servizi contabili, sia degli aggiornamenti resi necessari dal trascorrere del tempo. I nuovi organici, come si dirà meglio in seguito, non comportano aumenti di spesa.

Dalle tabelle sono stati esclusi gli organici relativi alla carriera esecutiva, perché per il ruolo degli Uffici del lavoro, limitatamente a detta carriera, si è di recente provveduto con la legge 9 ottobre 1967, n. 951, mentre per il ruolo dell'Amministrazione centrale e per il ruolo dell'Ispettorato del lavoro risulta presentata a questa Camera la proposta di legge n. 4576.

Gli articoli 5, 6 e 7 contengono norme di carattere transitorio.

L'articolo 5 affida al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, il compito di procedere, entro due anni, alla soppressione degli Ispettorati regionali e degli Uffici regionali del lavoro ed alla istituzione del Provveditorato al lavoro.

Con l'articolo 6 ci si preoccupa della situazione che verrà a crearsi allorché per effetto della fusione dei due organi regionali attualmente esistenti nell'unico Provveditorato al lavoro, sorgeranno problemi di competenza specifica dei dirigenti. Si è previsto che per otto anni il Provveditore al lavoro sia affiancato da un Provveditore aggiunto appartenente ad un ruolo diverso da quello di cui fa parte il Provveditore. In questo modo si supplisce alla carenza di specifica preparazione ed esperienza del Provveditore, relativamente alle funzioni di competenza dell'or-

gano diverso da quello dal quale egli stesso proviene.

L'articolo 7 salvaguarda il diritto degli impiegati appartenenti alla Amministrazione centrale ed inquadrati nel ruolo dei servizi contabili a non essere trasferiti se non su domanda. Questi impiegati hanno partecipato a concorsi banditi per il ruolo della Amministrazione centrale e sono quindi al riparo dalla eventualità di trasferimenti. Questa loro posizione viene conservata anche a seguito dell'inquadramento nel nuovo ruolo di contabilità che è comune alla Amministrazione centrale ed agli Uffici del lavoro.

L'articolo 8 autorizza il Ministro per il tesoro ad apportare le variazioni di bilancio in dipendenza del nuovo assetto degli organici del personale del Ministero del lavoro, fermi restando che la relativa spesa viene contenuta nei limiti attuali.

Il calcolo comparativo della spesa tra gli organici attuali e quelli indicati nella presente proposta di legge si può agevolmente fare sulla base dei coefficienti di stipendio, poiché, come è noto, la retribuzione dei dipendenti dello Stato risulta dal prodotto del coefficiente di ciascuna qualifica per il valore di ogni punto di coefficiente che è uguale per tutte le carriere e per tutte le Amministrazioni.

Fatto il raffronto dei coefficienti avremo anche la comparazione del relativo onere. Or dunque gli elementi di valutazione sono ripartiti nell'unito prospetto.

Per la carriera direttiva e per la carriera ausiliaria, il totale dei coefficienti dell'organico proposto, e quindi la relativa spesa, è praticamente uguale a quello dell'organico attualmente in vigore (anzi, leggermente inferiore).

Per la carriera di concetto dei ruoli dell'Amministrazione centrale e degli Uffici del lavoro gli organici proposti devono essere integrati con quelli relativi al ruolo dei servizi contabili di nuova istituzione. I punti di coefficienti di questo ruolo ammontano a 92.606 che aggiunti al totale dei coefficienti dei due ruoli di concetto sopra indicati, portano il totale a 320.251, leggermente al di sotto del totale dei coefficienti delle attuali carriere di concetto dell'Amministrazione centrale e degli Uffici del lavoro (n. 320.452).

L'organico ad esaurimento della tabella D non comporta onere alcuno, poiché a norma dell'articolo 23 della legge 22 luglio 1961, n. 628 in corrispondenza alle unità collocate nel suddetto ruolo ad esaurimento e fino alla

loro cessazione dal servizio devono essere mantenuti vacanti nel ruolo della carriera direttiva di cui alla annessa tabella C altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette unità.

Mentre quindi la presente proposta non comporta alcun maggiore onere a carico dell'orario, fronteggia la spesa derivante dalla revisione tabellare con una corrispondente riduzione del numero dei posti di organico. Questi passano dagli attuali n. 5.491, per i ruoli e le carriere considerate, a n. 4.748 con una contrazione pari al 13 per cento del to-

tale. Se si considera che a cospetto dei 5.491 posti di organico, alla data del 31 ottobre 1967 ne risultano coperti appena 3.869, e che in effetti mai gli organici sono risultati coperti al di sopra dell'80 per cento, è facile desumere che la prevista contrazione non avrà nessuna ripercussione pratica sull'andamento dei servizi. È pure utile ricordare che tra gli indirizzi di riforma della pubblica amministrazione elaborati dal Ministero competente figura quello concernente la diminuzione degli impiegati compensati da una più alta loro qualificazione.

COEFFICIENTE DI STIPENDIO	Amministrazione centrale			
	Organico attuale		Organico proposto	
	posti	coeff.ti	posti	coeff.ti
<i>Carriera direttiva</i>				
900	6	5.400	6	5.400
670	17	11.390	37	24.790
500	60	30.000	60	30.000
402	80	32.160	90	36.180
325	242	65.582	177	47.967
271				
229				
	405	144.532	370	144.337
<i>Carriera di concetto</i>				
500	5	2.500	6	3.000
402	12	4.824	12	4.824
325	18	5.850	20	6.500
271	50	11.450	37	8.473
229				
202				
	85	24.624	75	22.797
<i>Carriera ausiliaria</i>				
180	1	180	6	1.080
173	14	2.422	34	5.882
159	121	18.271	91	13.741
151				
142				
	136	20.873	131	20.703

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ispettorato lavoro				Uffici del lavoro			
Organico attuale		Organico proposto		Organico attuale		Organico proposto	
posti	coeff.ti	posti	coeff.ti	posti	coeff.ti	posti	coeff.ti
—	—	—	—	—	—	—	—
30	20.100	70	46.900	27	18.090	65	43.550
120	60.000	120	60.000	112	56.000	145	72.500
174	69.948	180	72.360	163	65.526	220	88.440
556	150.676	448	121.408	543	147.153	303	82.113
880	300.724	818	300.668	845	286.769	733	286.603
20	10.000	38	19.000	18	9.000	24	12.000
60	24.120	132	53.064	56	22.512	92	36.984
288	93.600	288	93.600	282	91.650	250	81.250
747	171.063	582	133.278	754	172.666	326	74.654
1.115	298.783	1.040	297.942	1.110	295.828	692	204.888
—	—	14	2.520	—	—	18	3.240
41	7.093	97	16.781	44	7.612	117	20.241
323	48.773	242	36.542	507	76.557	401	60.551
364	55.866	353	55.843	551	84.169	536	84.032

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli Ispettorati regionali del lavoro e gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione di cui agli articoli 3 e 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono soppressi.

In ogni capoluogo di regione viene istituito il Provveditorato al lavoro.

ART. 2.

I Provveditorati al lavoro svolgono nell'ambito della circoscrizione regionale le seguenti funzioni:

a) coordinano ed elaborano i dati concernenti il mercato del lavoro, la cooperazione, l'addestramento professionale, la prevenzione, la previdenza e l'assistenza, relativi alle attività svolte dagli enti soggetti alla vigilanza od alla tutela del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché dalle associazioni professionali e da altri enti pubblici e privati;

b) vigilano sull'attività svolta dagli Ispettorati del lavoro, dagli Uffici del lavoro e dai Centri di emigrazione operanti nella regione, ne indirizzano e coordinano gli interventi e l'azione al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di produttività;

c) favoriscono l'incontro della richiesta e dell'offerta del lavoro, con particolare riferimento alla migrazione di lavoratori nell'ambito regionale e nazionale;

d) trattano le controversie collettive di lavoro interessanti più province o non risolte in sede provinciale;

e) collaborano con gli organi della programmazione economica e con le autorità regionali;

f) svolgono tutti gli altri compiti che sono loro demandati da disposizioni legislative e regolamentari o delegati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 3.

È istituito il ruolo dei servizi contabili del Ministero del lavoro con l'organico di cui alla tabella E annessa alla presente lettera.

Il personale della carriera di concetto dei ruoli dell'Amministrazione centrale e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, in possesso del titolo di studio di ragioniere

o di perito commerciale e, limitatamente alla prima attuazione della presente legge, anche il personale provvisto di altro titolo di studio equipollente, è collocato nel ruolo di cui alla tabella *E* annessa alla presente legge.

Il collocamento del personale del ruolo organico di cui alla predetta tabella è effettuato con l'attribuzione della qualifica o grado rivestiti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di appartenenza, con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica o di grado acquisiti.

In ciascuna qualifica a grado attribuito, l'ordine di successione è determinato dall'anzianità posseduta e dalla posizione acquisita nella qualifica o grado di appartenenza, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tra impiegati provenienti da ruoli diversi, a parità di anzianità nella qualifica, l'ordine di precedenza sarà determinato dalla anzianità complessiva di servizio.

ART. 4.

Le tabelle *A*, *B*, *C*, *D* annesse alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono sostituite dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* annesse alla presente legge, limitatamente agli organici della carriera direttiva, di concetto ed ausiliaria.

NORME TRANSITORIE

ART. 5.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, disporrà, con uno o più decreti, la soppressione degli Ispettorati regionali del lavoro e degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e la istituzione in ciascuna regione del Provveditorato al lavoro.

ART. 6.

Per un periodo di otto anni dalla istituzione, alla direzione dei Provveditorati al lavoro saranno preposti un Provveditore e un Provveditore aggiunto aventi pari coefficiente retributivo.

Le attribuzioni del Provveditore aggiunto saranno stabilite con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Provveditore ed il Provveditore aggiunto dovranno essere impiegati provenienti dai ruoli degli Ispettorati del lavoro e degli Uf-

fici del lavoro; il Provveditore ed il Provveditore aggiunto di ciascun ufficio dovranno provenire da ruoli diversi.

Gli impiegati con funzione di provveditore dovranno provenire per metà dal ruolo degli Ispettorati del lavoro e per metà dal ruolo degli Uffici del lavoro.

Allo scadere dell'ottavo anno dall'entrata in vigore della presente legge i provveditori aggiunti potranno conservare tale funzione *ad personam*.

ART. 7.

Per il personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, e collocato nel ruolo dei servizi contabili, i trasferimenti degli impiegati provenienti dal ruolo dell'Amministrazione centrale, presso gli uffici periferici ed i trasferimenti presso l'Amministrazione centrale degli impiegati provenienti dal ruolo degli Uffici del lavoro e massima occupazione potranno essere disposti solo a domanda degli interessati.

ART. 8.

In relazione al riordinamento organico-funzionale della presente legge, e tenuto conto che esso non comporta alcun maggiore onere a carico del bilancio dello Stato, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni del bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA A.

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE
CENTRALE

Coeffi- ciente di sti- pendio	Qualifica	Orga- nico
<i>Carriera direttiva.</i>		
900	Direttori generali	6
670	Ispettori generali	37
500	Direttori di divisione	60
402	Direttori di sezione	90
325	Consiglieri di 1 ^a classe	
271	Consiglieri di 2 ^a classe stati- stici ed attuari (1)	177
229	Consiglieri di 3 ^a classe	
		370
<i>Carriera di concetto.</i>		
500	Ispettori capi	6
402	Ispettori principali	12
325	Primi ispettori	20
271	Ispettori	37
229	Ispettori aggiunti	
202	Vice ispettori	
		75
<i>Carriera ausiliaria.</i>		
180	Commessi capi	6
173	Commessi, agenti tecnici capi	34
159	Uscieri capi, agenti tecnici	91
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		131

(1) L'assunzione alla qualifica di statistico ed attuario si effettua per un'aliquota non superiore al 10 per cento dei posti messi a concorso.

TABELLA B.

RUOLO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Coeffi- ciente di sti- pendio	Qualifica	Orga- nico
<i>Carriera direttiva.</i>		
670	Ispettori generali	70
500	Ispettori capi	120
402	Ispettori superiori	180
325	Ispettori principali e consi- glieri di 1 ^a classe	478
271	Ispettori di 1 ^a classe e con- sigliere di 2 ^a classe	
229	Ispettore di 2 ^a classe e con- sigliere di 3 ^a classe	
		<u>818</u>
<i>Carriera di concetto.</i>		
500	Ispettori capi aggiunti e se- gretari capi	38
402	Ispettori principali aggiunti e segretari principali	132
325	Primi ispettori aggiunti e primi segretari	288
271	Ispettori aggiunti di 1 ^a clas- se e segretari	582
229	Ispettori aggiunti di 2 ^a clas- se e vice segretari	
202	Ispettori aggiunti di 3 ^a clas- se e vice segretari	
		<u>1.040</u>
<i>Carriera del personale ausiliario.</i>		
180	Commesso capo	14
173	Commessi	58
159	Uscieri capi	153
151	Uscieri	
142	Inservienti	
173	Agenti tecnici capi	39
159	Agenti tecnici	89
		<u>353</u>

TABELLA C.

RUOLO DEGLI UFFICI DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

Coeffi- ciente di sti- pendio	Qualifica	Orga- nico
<i>Carriera direttiva.</i>		
670	Ispettori generali	645
500	Direttori capi	145
402	Direttori	220
325	Consiglieri di 1 ^a classe	} 303
271	Consiglieri di 2 ^a »	
229	Consiglieri di 3 ^a »	
		733
<i>Carriera di concetto.</i>		
500	Segretari capi	24
402	Segretari principali	92
325	Primi ispettori	250 (1)
271	Segretari	} 326
229	Segretari aggiunti	
222	Vice Segretari	
		692
<i>Carriera ausiliaria.</i>		
180	Commessi capi	18
173	Commessi	82
159	Uscieri capi	} 308
151	Uscieri	
142	Inservienti	
Personale tecnico:		
173	Agenti tecnici capi	35
159	Agenti tecnici	93
		536

(1) In aggiunta altri 150 posti a carattere di temporaneità in relazione al presente riordina-
mento, da riassorbirsi entro il quinto anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA D.

RUOLO ad esaurimento per gli impiegati degli uffici del lavoro e della massima occupazione mantenuti nell'esercizio delle funzioni direttive per effetto dell'articolo 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Coeffi- ciente di sti- pendio	Qualifica	Orga- nico
<i>Carriera direttiva.</i>		
670	Ispettori generali	5
500	Direttori capi	8
		<u>13</u>
		<u><u>13</u></u>

TABELLA E.

RUOLO DEI SERVIZI CONTABILI

	Organico
500 Contabile capo	22
402 Contabile principale	56
325 Primo contabile	86
271 Contabile	} 136
229 Contabile aggiunto	
202 Vice contabile	
	<u>300</u>
	<u><u>300</u></u>